

Legislatura XVII

[stampa](#)

Proposta emendativa 10.98. in V Commissione in sede referente riferita al C. [3444](#)

- 10.98.

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2015

[nascondi](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2015 [apri]

10.98.

Dopo il comma 73 inserire i seguenti:

73-bis. Per salvaguardare le produzioni di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato la finzione di incentivi e per perseguire l'obiettivo di valorizzare la loro intera vita utile convenzionale, in alternativa alla definizione di prezzi minimi garantiti ovvero di integrazione dei ricavi di cui all'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, per la durata di anni dodici è concesso il diritto a fruire dell'incentivo di cui all'articolo 19 del decreto 6 luglio 2012 di attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28.

73-ter. Possono accedere alla fruizione dell'incentivo del comma 73-bis gli impianti per i quali non è necessario alcun intervento di rifacimento, salvo gli adeguamenti alle bat, che risultino in possesso delle autorizzazioni di legge e che ai fini produttivi si approvvigionino di materie prime nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139. Fermo restando il rispetto della tracciabilità del processo di approvvigionamento delle materie prime e – quando previsto – la loro sostenibilità, il piano di approvvigionamento deve prevedere il raggiungimento nel primo anno di esercizio commerciale della percentuale di utilizzo di almeno il 5 per cento in peso di biomassa o bioliquidi e loro derivati di origine nazionale, e/o a filiera corta o provenienti da intese di filiera o contratti quadro. Per i successivi anni e sino al decimo la percentuale di utilizzo deve incrementarsi del 2 per cento annuo sino a divenire pari al 25 per cento.

73-quater. Ai fini del riconoscimento e della funzione dell'incentivo, i produttori interessati rivolgono istanza a GSE s.p.a., corredata delle autorizzazioni di legge possedute, di perizia asseverata di tecnico attestante il buon stato di uso e di producibilità dell'impianto e del piano di approvvigionamento delle materie prime. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza GSE Spa conclude la procedura di qualifica IAFR dell'impianto e la regione competente adegua, se necessario, l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016.

[Castricone Antonio, Palese Rocco](#)
